

Protocollo, *vedi segnatura*

Conversano, *vedi segnatura*

REGOLAMENTO FACEBOOK

E

SOCIAL MEDIA POLICY

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"G. FALCONE e P. BORSELLINO - F. CARELLI"

CONVERSANO

Prot. 0000336 del 12/01/2026

IV-8 (Uscita)

PREMESSA

L'Istituzione Scolastica intende attivare, **in aggiunta al proprio sito istituzionale**, degli ulteriori canali mediante i quali informare riguardo le attività svolte e promuovere le proprie iniziative così da coinvolgere il più possibile i propri alunni, i loro genitori, i docenti, il personale amministrativo ed in generale la comunità in un'ottica di piena collaborazione e partecipazione. In particolare, la stessa INTENDE ATTIVARE:

- **PAGINA FACEBOOK**

- **ACCOUNT INSTAGRAM**

- **BLOG** correlati a progettazioni nazionali e/o europee per prescrittive azioni di disseminazione.

Il presente Regolamento ("Social media policy"), redatto in conformità rispetto alle Linee Guida recanti "Pubblica Amministrazione e social media" emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione oltre che alle indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, pone le regole di comportamento cui devono attenersi i responsabili della gestione delle pagine/dei canali social istituzionali e gli utenti che accedono alle stesse. Accanto all'adozione della Social media policy, l'Istituzione Scolastica si impegna a promuovere, in corso d'anno scolastico, misure volte ad accrescere la consapevolezza nell'utilizzo dei social network (con particolare attenzione alla gestione dei propri dati personali in conformità alle campagne adottate dal Garante) e di contrasto al fenomeno del c.d. cyberbullismo.

Art. 1- OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sui social network attivati dall'Istituzione Scolastica. Lo stesso è volto a formalizzare le modalità di pubblicazione di dati e di informazioni, di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in essi contenuta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di trattamento dei dati personali nonché dei Regolamenti di Istituto e delle norme di Legge attualmente in vigore.

Art. 2 – Finalità

L'attivazione dei canali social istituzionali da parte dell'Istituzione Scolastica, previa formale autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha finalità istituzionali e di interesse generale. Gli account istituzionali dell'Istituto sui social network si propongono come luoghi di informazione, comunicazione e condivisione con gli alunni, i loro genitori, i docenti ed il personale amministrativo oltre che con il territorio, le istituzioni ed i media tradizionali.

ART. 3 Contenuti pubblicati

Attraverso i propri account istituzionali, l'Istituzione Scolastica pubblica esclusivamente contenuti (quali notizie, comunicati, aggiornamenti, contenuti testuali, collegamenti ad altri contenuti, materiale, fotografico, audiovisivo ecc.) attinenti agli scopi istituzionali della stessa e coerenti rispetto alle funzioni ed agli obiettivi della scuola, così come esplicitati nel PTOF.

I contenuti, se non diversamente specificato, sono da considerarsi rilasciati secondo la licenza Creative Commons CC BY NC SA (Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia).

Quando previsto dalla normativa in vigore le fotografie ed i filmati che ritraggono persone fisiche sono pubblicati previo rilascio di apposita liberatoria e vengono rimosse in ipotesi di revoca del consenso.

Non possono costituire oggetto di pubblicazione dati relativi allo stato di salute o dati giudiziari relativi a meno che la notizia non rivesta carattere di pubblico interesse. Gli interessati vengono informati in merito al trattamento dei dati effettuato dall'Istituzione Scolastica tramite apposita informativa resa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679.

Tramite i propri canali web e social istituzionali l'Istituzione Scolastica può condividere e rilanciare contenuti di pubblico interesse ed utilità realizzate da soggetti terzi.

Pur verificandone, per quanto possibile, a cura del Gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 4, la precisione e l'attendibilità, l'Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali informazioni errate o non aggiornate.

La presenza di spazi pubblicitari a margine dei contenuti pubblicati nelle pagine dei social network utilizzati non è sotto il controllo dell'Istituzione Scolastica, ma è gestita in autonomia dagli stessi social network. Analogamente l'Istituzione Scolastica non risponde del trattamento dei dati personali effettuato dai fornitori dei social network al momento del collegamento agli stessi da parte dell'Utente; quest'ultimo dovrà fare riferimento alle privacy policies ed alle cookie policies pubblicate da ciascun fornitore dei social network.

ART. 4 Gestione dei profili e pubblicazione

Il gestore delle pagine scolastiche (nel sito WEB dell'Istituto; nei social network, nei giornalini online, in altri supporti destinati alla diffusione) è il Dirigente Scolastico Responsabile legale dell'Istituto, che ne Autorizza l'apertura e vigila sul rispetto del presente regolamento.

Il Dirigente Scolastico delega alcune funzioni specifiche a figure appositamente e formalmente incaricate (referente/gruppo di lavoro) le quali assicurano la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi innovativi relativi all'Istituto seguendo modalità gestionali specificate.

Le pagine istituzionali rientrano nella categoria "Organizzazione Governativa" e devono offrire tutte le informazioni utili a rendere evidenti la paternità e la natura istituzionale dello spazio (per esempio l'indirizzo, il numero di telefono, il sito web e l'e-mail) evitando l'inserimento di qualsiasi dato, preferenza o valutazione riconducibile alle singole persone.

Sui profili scolastici possono essere pubblicate informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative in genere organizzate dall'Istituto, ed ulteriori informazioni di interesse pubblico. Inoltre, possono essere pubblicate notizie, commenti, video, immagini, registrazioni audio, sondaggi, link ad altre pagine relativamente a manifestazioni, iniziative, uscite didattiche, viaggi di istruzione, progetti, concorsi, premiazioni, eventi in genere, riguardanti l'istituto o iniziative collegate, compatibilmente con le norme che regolano il trattamento di dati personali ed il diritto alla privacy.

Le pubblicazioni potranno essere proposte dai docenti e dagli studenti; richieste di eventuali pubblicazioni, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica in tempo utile. Le richieste di eventuali pubblicazioni vengono gestite dal referente e dal gruppo di lavoro incaricato, secondo le impostazioni definite dal Dirigente Scolastico. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità previste dalla legge né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Nel rispetto dell'art. 22 del D.Lgs. n. 196/03, non devono essere diffuse categorie di dati particolari né giudiziari; pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi, nonché ogni altra informazione che permetta direttamente o indirettamente l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

La pubblicazione di foto e video in cui gli alunni sono identificabili non è ammessa *. Si possono pubblicare foto e video a condizione che:

- i volti degli studenti siano oscurati o ripresi in modo da non risultare riconoscibili (sono ammesse foto di gruppo riprese ad una certa distanza);
- le immagini siano rigorosamente riconducibili ad attività didattiche.

Ogni azione, commento, suggerimento ecc. eseguito sui siti internet, sui social network e sui blog istituzionali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle regole dei suddetti social, anche da parte della comunità scolastica.

* LA NORMATIVA: Il comma 1 dell'art. 2-ter del codice della privacy (così come modificato dal D.Lgs 101/2018) recita: "La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Ciò significa che per le scuole non è previsto il "consenso" per il trattamento. Inoltre, il comma 3 dell'art. 2-ter dello stesso codice recita: "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.". Allo stato attuale della normativa, quindi, la pubblicazione di foto e video in cui gli alunni sono identificabili non è ammessa. Non è altresì ammessa la richiesta di consenso.

Art. 4 - Modalità di accesso ai siti internet, ai profili social e ai blog e norme di comportamento

Le figure incaricate dal Dirigente Scolastico provvedono a gestire le abilitazioni ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso, a filtrare eventuali contenuti pregiudizievoli e ad ogni altro adempimento di cui al presente regolamento.

L'accesso alle pagine dell'Istituto è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:

- Il soggetto che commenterà gli articoli postati dovrà essere riconoscibile e non dovrà usare pseudonimi o acronimi;

- il soggetto che commenta potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
- Il soggetto che commenta potrà scrivere con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità interpretativa della stessa;
- I "link", ovvero collegamenti ad altri siti Web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive.

Sono inoltre espressamente vietati:

- l'utilizzazione della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
- gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso;
- l'inserimento di link di carattere commerciale o pubblicitario con scopi di lucro;
- le comunicazioni scritte e le discussioni di contenuto politico e propagandistico o che si riferiscono direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
- atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni più sereno possibile;
- post di link riconducibili a siti con contenuto pornografico e pedopornografico

Art. 6 Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

Il controllo, la verifica, nonché l'eventuale censura, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, avverrà da parte del gestore delle pagine coadiuvato dai referenti di redazione nominati, nel rispetto delle normative vigenti, ovviamente rispettando la libertà di espressione, esercitata sempre nei limiti delle norme.

L'utente del servizio dovrà tenere un comportamento eticamente corretto, rispettoso delle norme, in quanto è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, secondo le normative vigenti, dell'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti e del copyright.

Eventuali comportamenti non rispettosi del presente regolamento devono essere segnalati al Dirigente Scolastico

Il gestore e i referenti possono rifiutarsi di inserire materiale in violazione delle norme. Essi potranno a loro discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale giudicato essere in violazione delle precedenti norme.

I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi, e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito. Si provvederà al contempo ad eliminare il post o il commento incriminato che riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente regolamento e nel caso di reiterate violazioni e/o abusi si provvederà a bloccare il profilo del soggetto inadempiente.

Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole.

Art. 7 Costi di Gestione

Come da vigente regolamento la maggior parte dei social network non prevedono attualmente dei costi di registrazione o gestione.

Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli amministratori dei siti internet e dei social network (es. Canone annuale per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dal gruppo dei docenti referenti, che annualmente proporranno alla dirigenza la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento dei profili secondo il regolamento vigente.

Art. 8 Reati e violazioni della legge

Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali dalle conseguenze molto serie. Si evidenziano alcuni esempi:

Reati informatici: La Legge 547/1993 individua e vieta tutta una serie di comportamenti nell'ambito informatico che sono stati reputati lesivi per gli interessi non solo dei singoli cittadini ma anche di persone giuridiche, in particolare per le imprese e gli enti pubblici:

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico**

Attività di introduzione in un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi “fisiche” o logiche poste a protezione di quest'ultimo (art. 615 ter Codice Penale). Per commettere il reato basta il superamento della barriera di protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC a insaputa del legittimo proprietario, oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere abusivamente alla posta elettronica, ad un server o ad un sito su cui non siamo autorizzati.

- **Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico**

L'art. 615 quinquies del Codice Penale punisce “chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento”; in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici. Per commettere questo reato basta, anche solo per scherzo, diffondere un virus attraverso Messenger o la posta elettronica, spiegare ad altre persone come si può fare per eliminare le protezioni di un computer, un software o una console per giochi oppure anche solo controllare a distanza o spegnere un computer via rete.

- **Danneggiamento informatico**

Per danneggiamento informatico si intende un comportamento diretto a cancellare o distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L'oggetto del reato, in questo caso, sono i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati o le informazioni altrui (art. 635 Codice Penale).

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

Questo particolare reato è disciplinato dall'art. 615 quater Codice Penale e si presenta spesso come complementare rispetto al reato di frode informatica. Commette questo reato colui che si “procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo” (art. 615 quater Codice Penale). È considerato reato anche quando l'informazione viene carpita in modo fraudolento con “inganni” verbali e quando si prende conoscenza diretta di documenti cartacei ove tali dati sono stati riportati osservando e memorizzando la “digitazione” di tali codici. Si commette questo reato quando si carpiscono, anche solo per scherzo, i codici di accesso alla posta elettronica, a Messenger o al profilo di amici e compagni.

- **Frode telematica**

Questo reato discende da quello di truffa e viene identificato come soggetto del reato “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” (art. 640 ter Codice Penale). Il profitto può anche “non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale” (art. 640 ter Codice Penale). Il reato di frode telematica sovente viene a manifestarsi unitamente ad altri reati informatici, quali l’accesso informatico abusivo e danneggiamento informatico in conseguenza alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

Reati non informatici

• Ingiuria

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona commette il reato di ingiuria. Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa (art. 594 del Codice Penale).

• Diffamazione

Qualcuno che offende la reputazione di qualcun altro quando, all’interno di una comunicazione con più persone, si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona (art. 595 Codice Penale). Aggravante nel caso in cui l’offesa sia recata con un “mezzo di pubblicità” come l’inserimento, ad esempio, in un sito web o Social network di una informazione o un giudizio su un soggetto. La pubblicazione online dà origine ad un elevatissimo numero di “contatti” di utenti della rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia.

• Minacce e molestie

Il reato di minaccia consiste nell’indirizzare ad una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica (art 612 Codice Penale). Può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via telematica anche per finalità illecite quali, ad esempio obbligare qualcuno a “fare, tollerare, omettere qualche cosa” (violenza privata art. 610 Codice Penale) o per ottenere un ingiusto profitto (estorsione art. 629 Codice Penale). Sull’onda di questa tipologia di reati è utile descrivere anche quello di “molestie e disturbo alle persone”, disciplinato dall’art. 660 Codice Penale, che si fonda sul contattare da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati sono stati “diffusi” per via telematica (ad esempio la pubblicazione del nominativo e del cellulare di una persona online, accompagnato da informazioni non veritiere o ingiuriose, potrebbe indurre altre persone a contattare la persona per le ragioni legate alle informazioni su questa fornite).

• Violazione dei diritti di autore

La Legge 159/1993 sottolinea all’art. 1 che chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalle norme di legge, ovvero pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro le copie viola i diritti di autore.

Art.9 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto e reso pubblico tramite il sito ufficiale dell’Istituto.
2. Ogni modifica del regolamento dovrà essere deliberata dagli OO.CC.
3. La violazione del presente regolamento comporterà l’immediata sospensione dell’accesso alla gestione delle pagine social e, nei casi più gravi, ulteriori provvedimenti disciplinari secondo le normative vigenti.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente e alle relative circolari.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa FLORA GESUMINA MARASCIULO

**FLORA GESUMINA
MARASCIULO**

12.01.2026 13:17:30 CET